

Alcune novità sul codice della strada

La recente legge n. 41 del 23 marzo 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 70 il 24 marzo u.s., ha introdotto il nuovo reato di omicidio stradale e pene più severe in caso di lesioni personali stradali gravi e gravissime, modificando così i relativi articoli del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e del Codice della Strada.

Qui di seguito alcune novità tra quelle introdotte.

Nelle ipotesi di violazione delle norme sulla circolazione stradale è prevista la reclusione da due a sette anni per chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona (art. 589 bis, 1 comma del codice penale); la reclusione è prevista da tre mesi a un anno in caso di lesioni gravi e da un anno a tre anni in caso di lesioni gravissime (art. 590 bis, comma 1 del codice penale). La pena scatta nei confronti di “chiunque” ovvero conducenti di veicoli a motore, pedoni, ciclisti, ecc..

E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni per omicidio stradale e con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime il conducente di un veicolo a motore che per sua colpa causa la morte o lesioni gravi o gravissime trovandosi in una delle situazioni qui di seguito indicate (artt. 589 bis, cc. 4 e 5 e 590 bis, cc. 4 e 5 del codice penale):

- stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l;
- attraversa un'intersezione con il semaforo rosso;
- sorpassa in corrispondenza di un attraversamento pedonale o in linea continua;
- fa inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- procede in centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h;
- procede su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- circola contromano.

In caso di violazione gravissime del Codice della strada le pene sono più alte e prevedono la reclusione da otto a dodici anni per l'omicidio stradale, da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime (artt. 589 bis, cc 2 e 3 e 590 bis cc. 2 e 3 del codice penale) quando l'evento è provocato nell'ipotesi più gravi di guida di veicoli a motore sotto l'effetto di alcool o droghe ed in particolare:

- stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l dei conducenti di veicoli a motore;
- stato di alterazione psico-fisica dei conducenti di veicoli a motore, in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacenti o sostanze psicotrope;

- stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l dei conducenti che esercitano l'attività professionale di trasporto di persone o cose, di conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dei conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero dei posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto e dei conducenti di autoarticolati e autosnodati.

Nel caso di omicidio stradale e in quello di lesioni stradali gravi o gravissime sono previste aggravanti della pena che aumenta in caso di guida senza patente o con patente sospesa o revocata e mancanza di copertura assicurativa del veicolo.

Qualora il conducente si dia alla fuga, la pena aumentata da un terzo a due terzi per almeno cinque anni per omicidio stradale e da un terzo a due terzi per almeno tre anni, per le lesioni stradali gravi o gravissime.

Per quanto attiene le attenuanti è prevista la diminuzione della pena fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'emissione del colpevole.